

Ordinanza sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni (OCCit)

emanata dal Governo il 13 dicembre 2005

visto l'art. 45 della Costituzione cantonale¹⁾

I. In generale

Art. 1

Il Dipartimento è competente:

- a) per la concessione o il rifiuto della cittadinanza cantonale (art. 9 LCCit³⁾);
- b) per l'annullamento di naturalizzazioni ordinarie di stranieri (art. 41 cpv. 2 LCit⁴⁾);
- c) per ricorsi ai sensi dell'articolo 51 capoverso 2 LCit.

Competenza
1. Dipartimento
di giustizia,
sicurezza e
sanità²⁾

Art. 2

L'Ufficio è competente per tutte le disposizioni per quanto la legge e l'ordinanza non prevedano altre autorità, in particolare:

2. Ufficio della
migrazione e del
diritto civile⁵⁾

- a) per la determinazione dell'attinenza comunale in caso di naturalizzazioni agevolate (art. 29 cpv. 2 LCit⁶⁾);
- b) per il consenso alla revoca della cittadinanza svizzera (art. 48 LCit);
- c) per l'accertamento della cittadinanza svizzera (art. 49 LCit);
- d) per lo svincolo dall'attinenza comunale, dalla cittadinanza cantonale ed eventualmente dalla cittadinanza svizzera (art. 19 LCCit e art. 42 cpv. 2 LCit);
- e) per l'approvazione della concessione della cittadinanza onoraria (art. 16 cpv. 2 LCCit⁷⁾);
- f) per la presa di posizione nei confronti dell'autorità federale in caso di reintegrazione e naturalizzazione agevolata (art. 25 e 32 LCit);

¹⁾ CSC 110.100

²⁾ Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4280; entrato in vigore il 1° gen. 2007

³⁾ CSC 130.100

⁴⁾ RS 141.0

⁵⁾ Testo giusta revisione parziale dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, CSC 170.310; entrato in vigore il 1° novembre 2012.

⁶⁾ RS 141.0

⁷⁾ CSC 130.100

- g) per l'accettazione di incarichi d'inchiesta dell'autorità federale (art. 37 LCit);
- h) per l'evasione delle domande su incarico dell'autorità federale;
- i) per la richiesta dell'autorizzazione federale di naturalizzazione in caso di naturalizzazioni ordinarie di stranieri;
- j) per l'emanazione di decisioni di stralcio e di decisioni di non entrata in materia.

Art. 3

Commissione speciale

La Commissione speciale del comune patriziale conta almeno tre membri e può essere composta da rappresentanti del comune patriziale e del comune politico.

Art. 4

Comunicazioni ufficiali

¹ ¹⁾L'Ufficio comunica la naturalizzazione decisa dal Dipartimento, la naturalizzazione agevolata, la reintegrazione, l'annullamento di una naturalizzazione, lo svincolo dall'attinenza comunale, dalla cittadinanza cantonale ed eventualmente dalla cittadinanza svizzera, nonché decisioni di stralcio alle autorità e agli uffici che per l'adempimento dei loro compiti dipendono da questa comunicazione.

² Il comune patriziale comunica all'Ufficio dello stato civile competente la naturalizzazione di persone che sono già in possesso della cittadinanza cantonale.

³ ²⁾L'Ufficio dello stato civile competente effettua le necessarie comunicazioni.

II. Acquisto per naturalizzazione

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5

Integrazione e familiarizzazione

¹ Si è integrato nella comunità cantonale e comunale in particolare chi:

- a) cura le relazioni sociali sul posto di lavoro, con il vicinato, nel comune, nel quartiere, nella chiesa, in associazioni o altre istituzioni locali;
- b) si è integrato nella vita pubblica e sociale e prende parte alle attività di paese o del quartiere.

¹⁾ Testo giusta DG del 15 dicembre 2009; entrato in vigore il 1° gennaio 2010

²⁾ Testo giusta DG del 15 dicembre 2009; entrato in vigore il 1° gennaio 2010

² ¹⁾Si è familiarizzato con il modo di vita e le situazioni cantonali e comunali, nonché con una lingua cantonale chi:

- a) possiede conoscenze di base sull'ordinamento politico, sullo stato di diritto e sull'ordinamento sociale;
- b) sostiene apertamente le istituzioni democratiche e vive secondo i valori e i diritti fondamentali vigenti in Svizzera;
- c) conosce gli usi e costumi locali e li rispetta;
- d) dispone di conoscenze linguistiche orali equivalenti al livello di riferimento B1 del Quadro comune di riferimento europeo (QCER).

Art. 6²⁾

Si conforma all'ordinamento giuridico svizzero chi:

Rispetto
dell'ordinamento
giuridico svizzero

- a) gode di una fedina penale pulita;
- b) adempie agli obblighi di diritto civile e di diritto pubblico, segnatamente ai doveri coniugali, nei confronti del partner e ai doveri di genitore, agli obblighi di incoraggiamento e di sostegno nell'integrazione del coniuge, del partner registrato e dei propri figli, nonché agli obblighi di pagamento risultanti da crediti di diritto pubblico;
- c) osserva le regole di comportamento e i principi necessari per una convivenza pacifica.

Art. 7³⁾

¹ Dispone di mezzi di sostentamento sicuri chi è in grado di far fronte in misura adeguata alle spese di sostentamento e agli obblighi di mantenimento con il proprio reddito, la propria sostanza e con pretese giuridiche nei confronti di terzi, di modo che il rischio di un'eventuale dipendenza dall'assistenza pubblica risulti poco probabile. Non deve inoltre esserci una dipendenza che possa compromettere i mezzi di sostentamento sicuri.

Mezzi di
sostentamento
sicuri

² A priori, i mezzi di sostentamento sicuri non sono dati in caso di:

- a) dipendenza dall'assistenza pubblica;
- b) indebitamento eccessivo rispetto alla capacità economica;
- c) esecuzioni ripetute;
- d) esistenza di un pignoramento o di un attestato di carenza di beni;
- e) fallimento verificatosi negli ultimi cinque anni.

³ Le prestazioni assistenziali pubbliche percepite negli ultimi dieci anni, nonché i premi delle casse malati e le spese per l'assistenza giudiziaria gratuita anticipati negli ultimi dieci anni devono essere stati rimborsati.

¹⁾ Testo giustaa DG del 15 dicembre 2009; entrato in vigore il 1° gennaio 2010

²⁾ Testo giusta DG del 15 dicembre 2009; entrato in vigore il 1° gennaio 2010

³⁾ Testo giusta DG del 15 dicembre 2009; entrato in vigore il 1° gennaio 2010

Art. 7a¹⁾

Minorenni e persone con problemi psichici o mentali

I minorenni e le persone con problemi psichici o mentali devono adempiere ai presupposti di idoneità secondo le loro capacità.

Art. 8

Permesso di residenza

Sono considerati permessi di residenza permanente:

- a) il permesso di domicilio (permesso C CE/AELS; permesso C);
- b) il permesso di dimora senza permessi per scolari e studenti (permesso B CE/AELS; permesso B);
- c) i permessi di dimora per dimoranti temporanei rilasciati nell'ambito di un soggiorno ininterrotto (permesso L CE/AELS).

Art. 9

Inclusione di minorenni²⁾

¹⁾ I minorenni che hanno compiuto 10 anni vengono inclusi nella naturalizzazione dei genitori richiedenti o del genitore richiedente che detiene l'autorità parentale soltanto se essi vivono effettivamente da almeno due anni nel comune del quale intendono acquistare l'attinenza.

²⁾ I minorenni, che temporaneamente non si trovano nel comune per motivi di formazione, possono essere inclusi nella naturalizzazione su richiesta dei genitori richiedenti o del genitore richiedente che detiene l'autorità parentale.

³⁾ ³⁾Fatti rilevanti in ambito disciplinare o penale o altro comportamento negativo escludono di regola un'inclusione.

Art. 10

Computo della durata del domicilio

I comuni patriziali possono computare la durata del domicilio in altri comuni del Cantone soltanto nella misura in cui hanno superato la durata del domicilio minima di quattro anni.

2. PROCEDURA

Art. 11

Domanda
1. Allegati in generale

¹⁾ Gli atti, i certificati e le attestazioni necessari devono essere allegati alla domanda di naturalizzazione quali originali o quali copie autenticate. Gli allegati alla domanda che non sono redatti in una lingua nazionale, devono essere completati da una traduzione autenticata.

²⁾ Di regola, i documenti non devono essere più vecchi di sei mesi.

¹⁾ Introduzione giusta DG del 15 dicembre 2009; entrata in vigore il 1° gennaio 2010

²⁾ Testo giusta DG del 15 dicembre 2009; entrato in vigore il 1° gennaio 2010

³⁾ Testo giusta DG del 15 dicembre 2009; entrato in vigore il 1° gennaio 2010

Art. 12

La domanda di naturalizzazione deve essere inoltrata al comune patriziale con il modulo ufficiale e unitamente alla seguente documentazione:

2. Cittadini svizzeri

- a) documenti di stato civile:
 - ¹⁾nubili/celibi senza discendenti: certificato di stato civile;
 - ²⁾coniugati, vedovi, divorziati, nonché nubili/celibi con discendenti: certificato relativo allo stato di famiglia registrato/certificato di famiglia;
 - ³⁾persone che vivono in unione domestica registrata: certificato di unione domestica;
- b) comprova dell'autorità parentale, qualora essa non venga esercitata congiuntamente da entrambi i genitori;
- c) ⁴⁾certificati di domicilio per i periodi prescritti per legge;
- d) estratto del casellario giudiziale centrale;
- e) ⁵⁾estratto del registro delle esecuzioni per gli ultimi cinque anni;
- f) ⁶⁾attestazione relativa ai fattori fiscali attuali e al pagamento delle imposte tassate;
- g) indicazioni relative ad eventuali debiti;
- h) curriculum vitae.

Art. 13

La domanda di naturalizzazione deve essere inoltrata all'Ufficio con il modulo ufficiale e unitamente alla seguente documentazione:

3. Cittadini stranieri

- a) ⁷⁾atti di nascita per sé stesso, il coniuge, il partner registrato, nonché per i figli inclusi nella domanda;
- b) ⁸⁾comprova di tutti i cambiamenti avvenuti dello stato civile (atti di matrimonio, certificati di unione domestica, sentenze di divorzio o scioglimento dell'unione domestica registrata, dichiarazione di annullamento o di scomparsa, atti di morte di coniugi o partner registrati precedenti, nonché certificati di cambiamento del nome);
- c) comprova dell'autorità parentale, qualora essa non venga esercitata congiuntamente da entrambi i genitori;
- d) attestato relativo alla nazionalità e libretto per stranieri;

¹⁾ Testo giusta DG del 15 dicembre 2009; entrato in vigore il 1° gennaio 2010

²⁾ Testo giusta DG del 15 dicembre 2009; entrato in vigore il 1° gennaio 2010

³⁾ Introduzione giusta ordinanza sull'adeguamento di ordinanze governative alla legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, art. 1, n. 1, AGS 2007, FUC 1030; entrata in vigore il 1° apr. 2007.

⁴⁾ Testo giusta DG del 15 dicembre 2009; entrato in vigore il 1° gennaio 2010

⁵⁾ Testo giusta DG del 15 dicembre 2009; entrato in vigore il 1° gennaio 2010

⁶⁾ Testo giusta DG del 15 dicembre 2009; entrato in vigore il 1° gennaio 2010

⁷⁾ Testo giusta DG del 15 dicembre 2009; entrato in vigore il 1° gennaio 2010

⁸⁾ Testo giusta DG del 15 dicembre 2009; entrato in vigore il 1° gennaio 2010

- e) comprova dello statuto di residenza per la durata del domicilio richiesta;
- f) ¹⁾certificati di domicilio per i periodi prescritti per legge;
- g) estratto del casellario giudiziale centrale svizzero;
- h) ²⁾estratto del registro delle esecuzioni per gli ultimi cinque anni;
- i) ³⁾attestazione relativa ai fattori fiscali attuali e al pagamento delle imposte tassate;
- j) indicazioni relative ad eventuali debiti;
- k) curriculum vitae;
- l) contratto di lavoro valido.

Art. 14⁴⁾

- Entrata in materia ¹ Si può entrare in materia della domanda se i requisiti del domicilio sono soddisfatti, se non è in corso una procedura penale o non esiste un'iscrizione nel casellario giudiziale e se negli ultimi cinque anni non sono state inflitte diverse pene per contravvenzioni.
- ² Per i giovani, non devono inoltre esistere condanne penali per un crimine o per un delitto pronunciate dalla Procura dei minorenni negli ultimi cinque, rispettivamente tre anni.
- ³ In caso di cittadini stranieri non vi possono inoltre essere motivi di polizia degli stranieri contrari alla naturalizzazione.

Art. 15

- Obbligo di notifica ⁵⁾Dopo l'inoltro della domanda, il richiedente è tenuto a notificare immediatamente al comune patriziale o all'Ufficio:
- a) ⁶⁾cambiamenti dello stato civile e di famiglia, del cognome e dell'indirizzo, nonché nascite e decessi;
 - b) ⁷⁾cambiamenti avvenuti di fatti rilevanti per la decisione di naturalizzazione.
- ² In caso di cittadini stranieri e di persone che non sono in possesso della cittadinanza cantonale, il comune patriziale fa per quanto necessario notifica all'Ufficio ai sensi del capoverso 1 lettere a e b.

¹⁾ Testo giusta DG del 15 dicembre 2009; entrato in vigore il 1° gennaio 2010

²⁾ Testo giusta DG del 15 dicembre 2009; entrato in vigore il 1° gennaio 2010

³⁾ Testo giusta DG del 15 dicembre 2009; entrato in vigore il 1° gennaio 2010

⁴⁾ Testo dei capoversi 1 e 2, nonché introduzione del capoverso 3 giusta DG del 15 dicembre 2009; entrati in vigore il 1° gennaio 2010

⁵⁾ Testo giusta DG del 15 dicembre 2009; entrato in vigore il 1° gennaio 2010

⁶⁾ Testo giusta DG del 15 dicembre 2009; entrato in vigore il 1° gennaio 2010

⁷⁾ Testo giusta ordinanza sull'adeguamento di ordinanze governative alla legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, art. 1, n. 1, AGS 2007, FUC 1030; entrato in vigore il 1° apr. 2007

Art. 16

Le persone interessate dalla procedura sono tenute a fornire informazioni veritieri alle autorità di naturalizzazione competenti. Ciò interessa in particolare il curriculum vitae precedente, la situazione familiare, il reddito e la sostanza, nonché eventuali debiti e precedenti penali.

Obbligo di collaborazione

Art. 16a¹⁾

¹⁾ Le autorità cantonali e comunali, nonché gli aventi diritto di voto dell'assemblea patriziale devono rispettare la sfera privata del richiedente.

Protezione della sfera privata

²⁾ Agli aventi diritto di voto possono essere comunicati i seguenti dati del richiedente e delle persone incluse nella domanda di naturalizzazione:

- a) nome e cognome, nonché data e luogo di nascita;
- b) cittadinanza;
- c) indirizzo;
- d) durata del domicilio in Svizzera, nel Cantone e nel comune;
- e) curriculum vitae e stato di famiglia;
- f) accertamento e motivazione dell'idoneità o della mancata idoneità.

³⁾ Dati personali particolarmente degni di protezione e informazioni dettagliate sulla situazione di vita non possono essere comunicati agli aventi diritto di voto dell'assemblea patriziale.

Art. 17

¹⁾ Il comune patriziale può demandare l'esecuzione degli accertamenti alla sovrastanza o ad una commissione speciale.

Attinenza comunale

²⁾ L'organo competente del comune patriziale è tenuto a verificare i presupposti di naturalizzazione formali e materiali. I richiedenti stranieri devono essere sentiti personalmente. In casi motivati, l'Ufficio può esonerare il comune patriziale dall'obbligo di audizione.

³⁾ Se i presupposti non sono soddisfatti, ciò deve essere comunicato al richiedente indicando i motivi. La domanda viene trasmessa all'organo competente soltanto se il richiedente lo richiede esplicitamente.

⁴⁾ In caso di procedure di naturalizzazione di cittadini stranieri, le decisioni di stralcio passate in giudicato in seguito ad un ritiro della domanda o ad un cambiamento di domicilio, nonché decisioni di naturalizzazione negative devono essere comunicate all'Ufficio dietro restituzione degli atti.

Art. 18

¹⁾ Dopo che il comune patriziale ha trasmesso la garanzia dell'attinenza comunale unitamente agli atti, l'Ufficio procede se necessario ad accertamenti supplementari, richiede se necessario l'autorizzazione di naturaliz-

Cittadinanza cantonale

¹⁾ Introduzione giusta DG del 15 dicembre 2009; entrata in vigore il 1° gennaio 2010

zazione della Confederazione e prepara la decisione a destinazione del Dipartimento.

² Il Dipartimento comunica alla persona naturalizzata la concessione della cittadinanza inviandole l'atto di cittadinanza.

Art. 19

Efficacia giuridica

¹ La cittadinanza cantonale ottiene efficacia giuridica con la decisione del Dipartimento.

² Con la concessione della cittadinanza cantonale vengono contemporaneamente acquistate l'attinenza comunale assicurata ed eventualmente la cittadinanza svizzera.

³ La concessione di un'ulteriore attinenza comunale ad un cittadino cantonale ottiene efficacia giuridica con la decisione dell'organo competente.

Art. 20

Archiviazione

¹ Il comune patriziale la cui attinenza è stata acquistata archivia gli atti di naturalizzazione di cittadini svizzeri.

² L'Ufficio archivia gli atti di naturalizzazione di cittadini esteri.

³ Gli atti di naturalizzazione devono essere conservati per almeno 50 anni.

⁴ Gli atti assicurati mediante registrazione su microfilm o salvataggio elettronico possono essere distrutti dopo dieci anni.

III. Svincolo dalla cittadinanza

Art. 21

Domanda

¹ ¹⁾La domanda di svincolo dall'attinenza comunale, dalla cittadinanza cantonale ed eventualmente dalla cittadinanza svizzera deve essere inoltrata all'Ufficio unitamente alla seguente documentazione:

a) documenti di stato civile:

– ²⁾nubili/celibi senza discendenti: certificato di stato civile;

– ³⁾coniugati, vedovi, divorziati, nonché nubili/celibi con discendenti: certificato relativo allo stato di famiglia registrato/certificato di famiglia;

⁴⁾persone che vivono in unione domestica registrata: certificato di unione domestica;

¹⁾ Testo giusta DG del 15 dicembre 2009; entrato in vigore il 1° gennaio 2010

²⁾ Testo giusta DG del 15 dicembre 2009; entrato in vigore il 1° gennaio 2010

³⁾ Testo giusta DG del 15 dicembre 2009; entrato in vigore il 1° gennaio 2010

⁴⁾ Introduzione giusta ordinanza sull'adeguamento di ordinanze governative alla legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, art. 1, n. 1, AGS 2007, FUC 1031; entrata in vigore il 1° apr. 2007

- b) comprova dell'autorità parentale, qualora essa non venga esercitata congiuntamente da entrambi i genitori;
- c) ¹⁾attestazione del possesso o della garanzia dell'attinenza di un altro comune, della cittadinanza di un altro Cantone o di un altro Stato.
- ²⁾Per uno svincolo dalla cittadinanza svizzera è inoltre necessario un certificato di domicilio straniero.
- ³ Di regola, i documenti non devono essere più vecchi di sei mesi.

Art. 22

¹ Lo svincolo dalla cittadinanza cantonale ha come conseguenza la perdita delle attinenze comunali grigionesi. Conseguenze giuridiche

² Lo svincolo dalla cittadinanza svizzera ha come conseguenza la perdita della cittadinanza cantonale e delle attinenze comunali grigionesi.

Art. 23

La perdita della cittadinanza risp. attinenza entra in vigore con il recapito dell'atto di svincolo. Efficacia giuridica

IV. Tasse

Art. 24³⁾

Per decisioni in procedure di naturalizzazione di cittadini svizzeri il Cantone riscuote, a seconda dell'onere di lavoro, le seguenti tasse: Procedura di naturalizzazione di cittadini svizzeri

Persona singola adulta	da fr. 100.– a 400.–
Coniugi e coppia che vive in unione domestica registrata	da fr. 150.– a 600.–
Coniugi e coppia che vive in unione domestica registrata con figli	da fr. 150.– a 700.–
Genitore con figli	da fr. 100.– a 500.–
Persona singola minorenne	da fr. 100.– a 300.–

Art. 25⁴⁾

Per decisioni in procedure di naturalizzazione di cittadini stranieri il Cantone riscuote, a seconda dell'onere di lavoro, le seguenti tasse: Procedura di naturalizzazione di cittadini esteri

Persona singola adulta	da fr. 100.– a 1'100.–
------------------------	------------------------

¹⁾ Testo giusta DG del 15 dicembre 2009; entrato in vigore il 1° gennaio 2010

²⁾ Testo giusta DG del 15 dicembre 2009; entrato in vigore il 1° gennaio 2010

³⁾ Testo giusta ordinanza sull'adeguamento di ordinanze governative alla legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, art. 1, n. 1, AGS 2007, FUC 1031; entrato in vigore il 1° apr. 2007

⁴⁾ Testo giusta DG del 15 dicembre 2009; entrato in vigore il 1° gennaio 2010

Coniugi e coppia che vive in unione domestica registrata	da fr. 150.– a 1'400.–
Coniugi e coppia che vive in unione domestica registrata con figli	da fr. 150.– a 1'600.–
Genitore con figli	da fr. 100.– a 1'300.–
Persona singola minorenne	da fr. 100.– a 900.–

Art. 26

Svincolo dalla cittadinanza

Per la decisione sullo svincolo dall'attinenza comunale, dalla cittadinanza cantonale ed eventualmente dalla cittadinanza svizzera, il Cantone riscuote, a seconda dell'onere di lavoro, una tassa da 100 franchi fino a 500 franchi.

Art. 27

Supplemento di tassa

L'importo della tassa può essere aumentato fino ad essere raddoppiato se l'evasione della domanda richiede un onere di lavoro superiore alla media.

Art. 28

Altre operazioni

Le operazioni non previste nel tariffario di autorità cantonali devono per analogia essere indennizzate secondo l'onere di tempo. L'onere viene fatturato con 100 franchi all'ora.

Art. 29

Scadenza

¹ La tassa diventa esigibile:

- a) con la comunicazione al debitore della tassa;
- b) in caso di contestazione con il passaggio in giudicato della decisione su ricorso.

² Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla fatturazione.

Art. 30

Prescrizione

¹ Il diritto alla tassa si prescrive in dieci anni dalla sua scadenza.

² La prescrizione è interrotta da ogni atto amministrativo volto a far valere la pretesa nei confronti del debitore.

V. Entrata in vigore**Art. 31**

Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore contemporaneamente alla legge.